



## CITTA' DI CAMPOROSSO Provincia di Imperia

P.zza Garibaldi civ.35, 18033 CAMPOROSSO (IM) – tel. 0184.287754-fax 0184.287777 – Cf. 00246620082  
Sito internet: [www.comunedicamporosso.it](http://www.comunedicamporosso.it) – indirizzo di posta elettronica : [info@comunedicamporosso.it](mailto:info@comunedicamporosso.it)

**SETTORE EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**  
Sportello Unico per l'Edilizia Privata

Protocollo n. 48/utc/MC  
Camporosso, lì 02/01/2024

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

#### Il Responsabile del Settore Edilizia Privata

- Vista** l'istanza presentata in data 15-11-2023 con protocollo pec. n. 0015470 dal Geometra DOMENICO FERERRO [REDACTED] [REDACTED] qualità di tecnico incaricato dal Tribunale di Imperia di redigere una CTU a margine della Esecuzione Immobiliare n. 148-2022 tendente ad ottenere il certificato di destinazione urbanistica ai sensi del disposto dell'art. 30 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i., e s.m.i., fatte salve le disposizioni contenute nel Piano di Bacino del Torrente Nervia approvato con D.C.P. N° 90 del 16/02/2004 e nel Piano di Bacino del Fiume Roja approvato con D.C.P. N° 344 del 09.06.2004;
- Visto** il P.U.C. approvato con D.C.C. N° 3 del 17 gennaio 2001 e successiva variante D.C.C. N° 2 del 22 gennaio 2018;

#### CERTIFICA

che gli immobili siti nel territorio del comune di Camporosso e individuati con i seguenti identificativi catastali sono compresi nelle seguenti zone urbanistiche:

#### **Foglio 13 mappali 243-244-479-756-757-758-760 e Foglio 14 mappale 1525**

ricadono interamente in Ambito EC1 - Area di produzione floricola/viticola/olivicola di collina, disciplinata dagli artt. 16 e 40 delle N. di C. e C.

che in base al P.T.C.P. approvato con D.C.R. n° 6 in data 26 febbraio 1990 i mappali del **Foglio 13 mappali 243-244-479-756-757-758-760 e Foglio 14 mappale 1525** ricadono interamente in zona IM-03 - Area carsica Roverino-Ciaixe, disciplinata dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 1990 n.14 (PTCP D.C.R. N. 6 del 26 Febbraio 1990) e interamente in zona IS-MA - Insediamento Sparso a regime normativo di Mantenimento disciplinato dall'art. 49 delle N.T.A. dell' Assetto Insediativo del P.T.C.P.



## CITTA' DI CAMPOROSSO

### Provincia di Imperia

P.zza Garibaldi civ.35, 18033 CAMPOROSSO (IM) – tel. 0184.287754-fax 0184.287777 – Cf. 00246620082  
Sito internet: [www.comunedicamporosso.it](http://www.comunedicamporosso.it) – indirizzo di posta elettronica : [info@comunedicamporosso.it](mailto:info@comunedicamporosso.it)

che gli immobili siti nel territorio del comune di Camporosso e individuati con i seguenti identificativi catastali sono compresi nelle seguenti zone urbanistiche:

#### **Foglio 13 mappali 246 – 874 e Foglio 14 mappale 1527**

ricadono parzialmente in Ambito EC1 - Area di produzione floricola/viticola/olivicola di collina, disciplinata dagli artt. 16 e 40 delle N. di C. e C. (81.39%)

parzialmente in Ambito EPA2 - Territorio di presidio ambientale prevalentemente insediato, disciplinata dagli artt. 16 e 42 delle N. di C. e C (18.61%)

che in base al P.T.C.P. approvato con D.C.R. n° 6 in data 26 febbraio 1990 i mappali del **Foglio 13 mappali 246 – 874 e Foglio 14 mappale 1527** ricadono interamente in zona IM-03 - Area carsica Roverino-Ciaixe, disciplinata dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 1990 n.14 (PTCP D.C.R. N. 6 del 26 Febbraio 1990) e interamente in zona IS-MA - Insediamento Sparso a regime normativo di Mantenimento disciplinato dall'art. 49 delle N.T.A. dell' Assetto Insediativo del P.T.C.P.

La zona **non è soggetta a vincolo** di cui all'art. 9 della Legge n° 47 del 01/03/1975 modificato dall'art.1/bis della Legge n° 428 del 29/10/1999.

Il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Attività Produttive





## CITTA' DI CAMPOROSSO

### Provincia di Imperia

P.zza Garibaldi civ.35, 18033 CAMPOROSSO (IM) – tel. 0184.287754-fax 0184.287777 – Cf. 00246620082  
Sito internet: [www.comunedicamporosso.it](http://www.comunedicamporosso.it) – indirizzo di posta elettronica : [info@comunedicamporosso.it](mailto:info@comunedicamporosso.it)

#### Art. 16 - SERRE

L'edificazione delle serre, intese nei termini di cui alla legge regionale n° 17/1976, é consentita solo nelle zone Agricole EF, EC, EPA1, EPA2, EPA3 ed é assoggettata alle seguenti prescrizioni:

- a) - l'edificazione é soggetta a concessione di edificare del Sindaco;
- b) - la superficie coperta non potrà superare il 75 % dell'area libera disponibile;
- c) - la superficie asservita può essere utilizzata nel computo degli indici di edificazione per altre costruzioni;
- d) - l'altezza massima consentita é di mt 6.00 al colmo.
- e) - la pendenza massima delle falde non potrà superare i 20°
- f) - le sistemazioni del terreno preordinate alla realizzazione di serre non devono dare luogo a muri di sostegno di altezza superiore a mt 3.00 dal piano di campagna alla sommità del muro, se la pendenza naturale del terreno é compresa tra 0°÷20°; di m. 2,50 se la pendenza naturale del terreno é compresa tra 20°÷40°; di m. 2,00 se la pendenza naturale del terreno é superiore a 40°;
- g) - dovranno essere previsti lo scarico e l'incanalamento sia delle acque meteoriche che delle eventuali acque derivanti dall'esercizio dell'impianto;
- h) - le distanze minime non inferiori a:
  - mt. 1,50 dai confini, fatte salve le ipotesi di costruzioni in aderenza che sono ammesse con il consenso del vicino
  - mt 3.00 dai fabbricati all'interno della stessa azienda
  - mt 5.00 dai cigli stradali
  - mt.10,00 dai fabbricati residenziali esterni all'area di proprietà, salvo assenso del confinante alla costruzione a minor distanza
- i) - obbligo di atto notarile per il vincolo alla destinazione d'uso agricola per le serre superiori a m. 3.20 di altezza al sotto gronda.

Sono ammessi interventi di ristrutturazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei parametri soprariportati. E' d'obbligo, a cura del proprietario ed, in sua vece, del Comune, con diritto a rivalsa delle spese, la rimozione delle serre dismesse all'uso produttivo.

Non é ammesso il cambio di destinazione d'uso.

La concessione dovrà essere accompagnata da un atto unilaterale d'obbligo che preveda l'impegno del richiedente all'esercizio effettivo dell'attività agricola, alla conservazione della destinazione agricola delle strutture a serra, alle eventuali garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti, l'impegno della rimozione delle serre nel caso di dismissione dell'attività agricola.

#### Art. 40 - Ambito EC - Area di produzione floricola/viticola/olivicola di collina

UBICAZIONE EC1: Gli ambiti EC1 corrispondono alle aree collinari prevalentemente occupate da strutture serricole: tali ambiti sono localizzati nella regione San Giacomo e Pozzi.

UBICAZIONE EC2: Gli ambiti EC2 corrispondono alle aree collinari prevalentemente occupate dalle colture tradizionali della vite e dell'ulivo e dalla coltivazione floricole in pianaria: tali ambiti sono localizzati nella regione Santa Croce, Morteo, Marri, Garibauda, Giuncheo, Fasciae.

UBICAZIONE EC3: L'ambito EC3 é localizzato sotto il Monte Baraccone, corrisponde ad un'area coltivata a vigneto aziendale che risulta in zona ANI-CE del PTCP.

DESTINAZIONE D'USO URBANISTICA: DU1.1, DU1.2, DU4, DU9 limitatamente alla compatibilità con l'uso agricolo, DU11 limitatamente alla compatibilità con l'uso agricolo, DU12, DU13, DU16, DU17.

DU4 limitatamente alla zona EC2.

Destinazioni d'uso diverse in atto alla data di adozione del P.U.C. sono tollerate fino ad esaurimento.



3



## CITTA' DI CAMPOROSSO

### Provincia di Imperia

P.zza Garibaldi civ.35, 18033 CAMPOROSSO (IM) – tel. 0184.287754-fax 0184.287777 – Cf. 00246620082  
Sito internet: [www.comunedicamporosso.it](http://www.comunedicamporosso.it) – indirizzo di posta elettronica : [info@comunedicamporosso.it](mailto:info@comunedicamporosso.it)

**MODALITA' DI INTERVENTO:** all'interno dell'ambito sono ammessi nuovi interventi mediante concessione diretta accompagnata da un atto unilaterale d'obbligo contenente l'impegno del concessionario e dei suoi aventi causa :

- all'effettivo esercizio dell'attività agricola
  - alla conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio
  - all'eventuali prestazioni finalizzate al presidio d alla tutela del territorio
- e preveda le relative modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli impegni assunti .

Sugli edifici esistenti sono ammessi mediante concessione edilizia interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'art. 4 delle presenti norme. Con le suddette modalità di intervento non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

E' ammessa la demolizione completa di fabbricati e ricostruzione con incentivo volumetrico pari al 15% della volumetria lorda esistente. E' possibile l'accorpamento di più volumi appartenenti allo stesso ambito di riferimento e il cambio di destinazione d'uso. La demolizione completa o parziale dell'intero edificio e la conseguente ricostruzione è soggetta a concessione convenzionata e onerosa e sarà valutata espressamente dall'A.C. previo parere della Commissione Edilizia, tenuto conto delle pubbliche esigenze concernenti la mobilità veicolare e pedonale. La concessione non sarà convenzionata nel caso in cui la demolizione e ricostruzione interessi una parte dell'edificio inferiore o uguale ad 1/3 della volumetria complessiva fuori terra. Anche il cambio di destinazione d'uso è soggetto a concessione edilizia convenzionata e onerosa.

La ricostruzione non dovrà rispettare le distanze dal filo strada quando avviene in tutto o in parte sul sedime del fabbricato esistente, fermo restando che ciò vale per la parte relativa a detto sedime lungo la strada ed interessa anche la parte retrostante del fabbricato.

La demolizione completa non è ammessa sui fabbricati con caratteristiche architettoniche e tipologiche ben definite e sui fabbricati rurali di cui all'art. 49.

Sono ammesse altresì opere di completamento su fabbricati esistenti con aumento volumetrico del 15% del volume lordo esistente per adeguamento igienico e funzionale. Il 15% potrà essere sfruttato per dare completamento alla geometria dei fabbricati purché siano rispettate le distanze del codice civile rispetto ai fabbricati e proprietà viciniori nell'ipotesi che non esista accordo di contiguità, mentre non si dovranno rispettare le distanze dal filo strada se l'ampliamento avviene in altezza o comunque all'interno dei muri esistenti di perimetro. Solo per le proprietà di terreni privi di fabbricati esistenti, è ammessa nei tre ambiti la costruzione di manufatti per ricovero attrezzi indipendentemente dall'asservimento dell'indice di zona, nel rispetto delle distanze di zona e secondo i seguenti parametri:

- lotto minimo di proprietà 1500 mq., anche su lotti non contigui all'interno dell'ambito di riferimento.
- superficie lorda coperta massima 20 mq, altezza alla linea di gronda pari a m. 2,50

Detta potenzialità edificatoria "una tantum" potrà essere sfruttata una sola volta per ogni terreno (lotto di proprietà) e non è sommabile con quella derivante dall'indice territoriale di zona, pertanto in Comune si dovrà tenere una carta puntuale degli asservimenti. Ai fini dell'asservimento e della formazione del lotto di intervento non è consentito il frazionamento della dimensione dei mappali risultanti dalla data di adozione del presente P.U.C. Tali costruzioni dovranno uniformarsi per tipologia e materiali alle presenti norme ed alla disciplina paesistica in esse contenuta.

**TIPOLOGIA INSEDIATIVA:** Si prevedono edifici residenziali monofamiliari o bifamiliari a 1/2 piani con H massima pari a mt. 6,20 e manufatti tecnici connessi con lo svolgimento di attività agricole ad 1 piano ed H massima pari a mt. 4,00. Deroche all'altezza dei manufatti tecnici potranno essere assentite in sede di



Firmato Da: FERRERO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54b891a29850a371fef31fc72b17866





## CITTA' DI CAMPOROSSO

### Provincia di Imperia

P.zza Garibaldi civ.35, 18033 CAMPOROSSO (IM) – tel. 0184.287754-fax 0184.287777 – Cf. 00246620082  
Sito internet: [www.comunedicamporosso.it](http://www.comunedicamporosso.it) – indirizzo di posta elettronica : [info@comunedicamporosso.it](mailto:info@comunedicamporosso.it)

convenzione per esigenze connesse con l'attività produttiva agricola e con la lavorazione dei prodotti agricoli. I manufatti tecnici potranno essere compresi nella scatola volumetrica fuori terra dell'intero edificio fermo restando il parametro dell'altezza massima consentita.

E' ammesso l'asservimento di lotti non contigui all'interno di un raggio di m. 1000 rispetto al perimetro del lotto indifferentemente tra i seguenti ambiti EPA1, EPA2, EPA3, EC1, EC2, EC3 , ma comunque nella stessa posizione orografica. L'edificazione derivante da detto trasferimento dovrà comunque essere ubicata nell'ambito avente maggiore indice edificatorio tra quelli asserviti.

Ai fini urbanistici della formazione del lotto di intervento non é consentito il frazionamento della dimensione dei mappali risultanti dalla data di adozione del presente P.U.C. (art. 18 L.47/85).

La superficie coperta degli interrati dovrà essere contenuta all'interno del sedime del fabbricato residenziale, fatta eccezione per il solo lato libero che può fuoriuscire dal sedime di 4 m. rispetto all'alzata del fabbricato fuori terra. I nuovi interventi dovranno interessare un lotto minimo di 2000 mq. senza alcuna separazione.

Dovrà essere assicurata una omogeneità tipologica di intervento idonea alla conservazione del paesaggio agrario (v. disciplina paesistica indirizzi progettuali). I nuovi interventi devono conservare le preesistenze ambientali (percorsi storici, sentieri terrazzamenti) ed uniformarsi a carattere tipologico dell'edilizia e della tradizione locale.

Sono ammessi volumi interrati su tre lati sottostanti la residenza, destinati ad accessorio dell'abitazione e/o parcheggio privato. Il volume dell'interrato rispetto al profilo naturale del terreno non é computato al fine dell'indice fondiario.

Sul terreno oggetto dell'intervento dovranno essere garantite le aree a parcheggio privato ex legge 765/67 art.18 e s.m.i..

Altezza alla gronda: mt 6.20

Numero massimo di piani: n. 2

#### DISTANZE:

Distanza minima dai confini di proprietà e dalle strade: mt 5.00

Distanza minima dai fabbricati: mt 10

La ricostruzione non dovrà rispettare le distanze dal filo strada quando avviene in tutto o in parte sul sedime del fabbricato esistente, fermo restando che ciò vale per la parte relativa a detto sedime lungo la strada ed interessa anche la parte retrostante del fabbricato.

#### **SCHEDE NORMA Ambito EC1**

##### RESIDENZA

Indice fondiario mc/mq 0,05

Lotto minimo mq. 2000

N° Piani massimo N° 2

Altezza massima m. 6,2

Volumetria minima per ciascun lotto mc. 210

Volumetria massima per ciascun lotto mc. 600

##### MAGAZZINO

Rapporto di copertura mq./mq. 1/40

N° Piani massimo N° 1

Altezza massima m. 4

Superficie massima per ciascun lotto mq. 150

I terreni, appartenenti all'ambito EC1, compresi nel regime normativo ANI-CE del PTCP non insediabile, sono dotati di indice che potrà essere trasferito al di fuori di detto regime, all'interno dell'ambito stesso.





## CITTA' DI CAMPOROSSO

### Provincia di Imperia

P.zza Garibaldi civ.35, 18033 CAMPOROSSO (IM) – tel. 0184.287754-fax 0184.287777 – Cf. 00246620082  
Sito internet: [www.comunedicamporosso.it](http://www.comunedicamporosso.it) – indirizzo di posta elettronica : [info@comunedicamporosso.it](mailto:info@comunedicamporosso.it)

#### **Ambito EC2 , in destra orografica N.località Fasciae Giuncheo**

##### RESIDENZA

Indice fondiario mc/mq 0,03  
Lotto minimo mq. 2000  
N° Piani massimo N° 2  
Altezza massima m. 6,2  
Volumetria minima per ciascun lotto mc. 210  
Volumetria massima per ciascun lotto mc. 600

##### MAGAZZINO

Rapporto di copertura mq./mq. 1/40  
N° Piani massimo N° 1  
Altezza massima m. 4  
Superficie massima per ciascun lotto mq. 150

#### **Ambito EC2 sinistra orografica**

Indice fondiario omnicomprensivo mc/mq 0,03  
Lotto minimo mq. 2000  
N° Piani massimo N° 2  
Altezza massima m. 6,2

Volumetria minima per ciascun lotto mc. 210  
Volumetria massima per ciascun lotto mc. 600

Per indice fondiario omnicomprensivo si intende l'indice comprensivo di tutte le destinazioni ammesse nell'ambito.

#### **Ambito EC3**

Indice fondiario omnicomprensivo mc/mq 0,01  
Lotto minimo mq. 2000  
N° Piani massimo N° 2  
Altezza massima m. 6,2

Volumetria minima per ciascun lotto mc. 210  
Volumetria massima per ciascun lotto mc. 600

Per indice fondiario omnicomprensivo si intende l'indice comprensivo di tutte le destinazioni ammesse nell'ambito.

#### **Art. 42 - EPA2 - Territorio di presidio ambientale prevalentemente insediato**

UBICAZIONE: territorio prevalentemente occupato da aree agricole di carattere marginale dove si pratica tradizionalmente la coltura dell'ulivo e della vite e recentemente la floricoltura in pienaria.

DESTINAZIONE D'USO URBANISTICA: DU1.1, DU1.2, DU4, DU9 limitatamente alla compatibilità con l'uso agricolo, DU11 limitatamente alla compatibilità con l'uso agricolo, DU12, DU13, DU16, DU17, DU24 limitatamente a rifugi , alloggi agrituristici, mini aree di sosta.

Destinazioni d'uso diverse in atto alla data di adozione del P.U.C. sono tollerate fino ad esaurimento.

MODALITA' DI INTERVENTO: all'interno dell'ambito sono ammessi nuovi interventi mediante concessione diretta accompagnata da un atto unilaterale d'obbligo contenente l'impegno del concessionario e dei suoi aventi causa :

- alla conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio
- all'eventuali prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio in analogia a quanto previsto





## CITTA' DI CAMPOROSSO

### Provincia di Imperia

P.zza Garibaldi civ.35, 18033 CAMPOROSSO (IM) – tel. 0184.287754-fax 0184.287777 – Cf. 00246620082  
Sito internet: [www.comunedicamporosso.it](http://www.comunedicamporosso.it) – indirizzo di posta elettronica : [info@comunedicamporosso.it](mailto:info@comunedicamporosso.it)

dall'art. 36 LRL N° 36/97.

e preveda le relative modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli impegni assunti .  
Sugli edifici esistenti sono ammessi mediante concessione edilizia interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'art. 4 delle presenti norme. Con le suddette modalità di intervento non é ammesso il cambio di destinazione d'uso, ad eccezione delle attività agrituristiche.

E' ammessa la demolizione completa di fabbricati e ricostruzione della volumetria lorda esistente. E' possibile l'accorpamento di più volumi appartenenti allo stesso ambito di riferimento e il cambio di destinazione d'uso. La demolizione completa o parziale dell'intero edificio e la conseguente ricostruzione é soggetta a concessione convenzionata e onerosa e sarà valutata espressamente dall'A.C. previo parere della Commissione Edilizia, tenuto conto delle pubbliche esigenze concernenti la mobilità veicolare e pedonale. La concessione non sarà convenzionata nel caso in cui la demolizione e ricostruzione interessi una parte dell'edificio inferiore o uguale ad 1/3 della volumetria complessiva fuori terra. Anche il cambio di destinazione d'uso é soggetto a concessione edilizia convenzionata e onerosa.

La ricostruzione non dovrà rispettare le distanze dal filo strada quando avviene in tutto o in parte sul sedime del fabbricato esistente, fermo restando che ciò vale per la parte relativa a detto sedime lungo la strada ed interessa anche la parte retrostante del fabbricato.

La demolizione completa non é ammessa sui fabbricati con caratteristiche architettoniche e tipologiche ben definite e sui manufatti rurali di cui all'art. 49.

Sono inoltre ammesse opere di completamento su fabbricati esistenti con aumento volumetrico del 15% del volume lordo esistente per adeguamento igienico e funzionale. Il 15% potrà essere sfruttato per dare completamento alla geometria dei fabbricati purché siano rispettate le distanze del codice civile rispetto ai fabbricati e proprietà viciniori nell'ipotesi che non esista accordo di contiguità, mentre non si dovranno rispettare le distanze dal filo strada se l'ampliamento avviene in altezza o comunque all'interno dei muri esistenti di perimetro.

Solo per le proprietà di terreni privi di fabbricati esistenti, è ammessa la costruzione di manufatti per ricovero attrezzi indipendentemente dall'asservimento dell'indice di zona, nel rispetto delle distanze di zona e secondo i seguenti parametri:

- lotto minimo di proprietà 1500 mq., anche su lotti non contigui nell'ambito di riferimento.
- superficie lorda coperta massima 20 mq., altezza alla linea di gronda pari a m. 2,50.

Detta potenzialità edificatoria "una tantum" potrà essere sfruttata una sola volta per ogni terreno (lotto di proprietà) e non é sommabile con quella derivante dall'indice territoriale di zona, pertanto in Comune si dovrà tenere una carta puntuale degli asservimenti. Ai fini dell'asservimento e della formazione del lotto di intervento non é consentito il frazionamento della dimensione dei mappali risultanti dalla data di adozione del presente P.U.C. Tali costruzioni dovranno uniformarsi per tipologia e materiali alle presenti norme ed alla disciplina paesistica in esse contenuta.

**TIPOLOGIA INSEDIATIVA:** Si prevedono edifici residenziali monofamiliari o bifamiliari a 1/2 piani con H massima pari a mt. 6,20 e manufatti tecnici connessi con lo svolgimento di attività agricole ad 1 piano ed H massima pari a mt. 4,00. Deroche all'altezza dei manufatti tecnici potranno essere assentite in sede di convenzione per esigenze connesse con l'attività produttiva agricola e con la lavorazione dei prodotti agricoli. Tali manufatti, concessi unicamente agli imprenditori agricoli a titolo principale, potranno essere compresi nella scatola volumetrica fuori terra dell'intero edificio fermo restando il parametro dell'altezza massima consentita. La superficie coperta degli interrati dovrà essere contenuta all'interno del sedime del fabbricato residenziale, fatta eccezione per il solo lato libero che può fuoriuscire dal sedime di 4 m. rispetto



7



## CITTA' DI CAMPOROSSO

### Provincia di Imperia

P.zza Garibaldi civ.35, 18033 CAMPOROSSO (IM) – tel. 0184.287754-fax 0184.287777 – Cf. 00246620082  
Sito internet: [www.comunedicamporosso.it](http://www.comunedicamporosso.it) – indirizzo di posta elettronica : [info@comunedicamporosso.it](mailto:info@comunedicamporosso.it)

all'alzata del fabbricato fuori terra. E' ammesso l'asservimento di lotti non contigui all'interno di un raggio di m. 1000 rispetto al perimetro del lotto indifferentemente tra i seguenti ambiti EPA1, EPA2, EPA3, EC1, EC2, EC3, ma comunque nella stessa posizione orografica. L'edificazione derivante da detto trasferimento dovrà comunque essere ubicata nell'ambito avente maggiore indice edificatorio tra quelli asserviti. Ai fini urbanistici della formazione del lotto di intervento non è consentito il frazionamento della dimensione dei mappali risultanti dalla data di adozione del presente P.U.C. (art. 18 L.47/85).

Dovrà essere assicurata una omogeneità tipologica di intervento idonea alla conservazione del paesaggio agrario (vedi disciplina paesistica indirizzi progettuali). Sono ammessi volumi interrati su tre lati sottostanti la residenza, destinati ad accessorio dell'abitazione e/o parcheggio privato.

Il volume dell'interrato rispetto al profilo naturale del terreno non è computato al fine dell'indice fondiario. Sul terreno oggetto dell'intervento dovranno essere garantite le aree a parcheggio privato ex lege 765/67 art.18 e s.m.i..

Altezza alla gronda: mt 6.20

Numero massimo di piani: n. 2

#### DISTANZE:

Distanza minima dai confini di proprietà e dalle strade: mt 5.00

Distanza minima dai fabbricati: mt 10

La ricostruzione non dovrà rispettare le distanze dal filo strada quando avviene in tutto o in parte sul sedime del fabbricato esistente, fermo restando che ciò vale per la parte relativa a detto sedime lungo la strada ed interessa anche la parte retrostante del fabbricato.

#### **SCHEDE NORMA - Ambito EPA2**

##### RESIDENZA

Volumetria

Indice fondiario mc/mq 0,03

Lotto minimo mq. 2000

N° Piani massimo N° 2

Altezza massima m. 6,2

Volumetria minima per ciascun lotto mc. 210

Volumetria massima per ciascun lotto mc. 600

##### MAGAZZINO

Rapporto di copertura mq./mq. 1/40

N° Piani massimo N° 1

Altezza massima m. 4

Superficie massima per ciascun lotto mq. 150

I terreni, appartenenti all'ambito EPA2, compresi nel regime normativo ANI-CE e ANI-MA del PTCP non insediabile, sono dotati di indice che potrà essere trasferito al di fuori di detto regime, all'interno dell'ambito stesso.



8



## CITTA' DI CAMPOROSSO

### Provincia di Imperia

P.zza Garibaldi civ.35, 18033 CAMPOROSSO (IM) – tel. 0184.287754-fax 0184.287777 – Cf. 00246620082  
Sito internet: [www.comunedicamporosso.it](http://www.comunedicamporosso.it) – indirizzo di posta elettronica : [info@comunedicamporosso.it](mailto:info@comunedicamporosso.it)

#### **Art. 49 - Insediamenti Sparsi - Regime normativo di MANTENIMENTO (IS-MA)**

1. Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di attrezzature ed impianti, semprechè questo non ecceda i limiti di un insediamento sparso.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno.
3. Sono pertanto consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implicino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa.

#### **LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 03 04 1990 LIGURIA**

##### **Art. 4 - Individuazione delle principali aree carsiche**

1. La Regione provvede alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica delle principali aree carsiche di rilevante importanza idrogeologica ambientale paesaggistica.
2. Per ciascuna area carsica l'elenco dovrà contenere la descrizione la localizzazione cartografica l'indicazione degli acquiferi carsici e del relativo grado di vulnerabilità nonché ogni altra notizia utile.
3. L'elenco dovrà anche comprendere le aree carsiche soggette a sfruttamento per scopi idropotabili.
4. L'elenco è approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l'ambiente naturale integrata ai sensi del successivo articolo 8.
5. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge le grotte e le aree carsiche individuate negli elenchi del Catasto Speleologico Regionale vengono inserite con specifica normativa e apposita simbologia nella cartografia del Piano territoriale di coordinamento paesistico provvedendosi altresì ai successivi aggiornamenti.



9



